



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UOLP
Servizio per la gestione del personale pubblico

**Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti**
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale del Personale degli
Affari Generali
Via G. Caraci, n. 36
00157 - Roma -
dg.personale@pec.mit.gov.it

**OGGETTO: Richiesta parere in materia di flessibilità e lavoro agile nel pubblico impiego -
Legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34.**

Si riscontra la richiesta di parere contrassegnata al protocollo DPF n. 59084 del 18/09/2020, con la quale vengono posti alcuni quesiti in tema di organizzazione del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento:

- a) alla possibilità di consentire, su base volontaria, a tutto il personale che svolga attività rientranti tra quelle cd "smartabili" di lavorare in modalità agile, in modo tale da limitare l'effettiva presenza in servizio al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, come previsto dall'articolo 263 della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- b) alla possibilità di non considerare, in virtù della proroga dello stato di emergenza sino al 15 ottobre, i dipendenti titolari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'articolo 33, comma 3, sia per sé che per i propri familiari, nel computo del citato cinquanta per cento;
- c) all'ipotesi di esclusione dallo stesso computo anche per i genitori di minori di anni 14 posti in quarantena che non avevano prima dell'evento formulato istanza di svolgimento della propria prestazione in modalità agile.

Come noto, l'articolo 263 della legge n. 77 del 17/07/2020, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha previsto significative novità in tema di lavoro agile.

Attraverso tale disposizione, da un lato, viene richiesto alle amministrazioni pubbliche di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale ed applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto "Cura



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UOLP
Servizio per la gestione del personale pubblico

Italia”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.

Con la Circolare n. 3 dello scorso 24 luglio, citata anche da codesta amministrazione, sono stati evidenziati gli elementi di maggior rilievo della norma in esame, rappresentati:

- a) dalla presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
- b) dal superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio.

La richiamata disposizione ribadisce inoltre la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile, con l’individuazione del personale da assegnare alle stesse.

Tanto premesso, per quanto attiene al primo quesito, nell’ottica del raggiungimento dell’obiettivo stabilito dalla norma primaria, appare, quindi, possibile per ciascuna amministrazione, nell’ambito dei propri poteri di autorganizzazione e pur sempre nel rispetto dei Protocolli di sicurezza a tutela della salubrità e della sicurezza degli ambienti di lavoro, consentire, su base volontaria, a tutto il personale che svolge attività rientranti tra quelle cd. “smartabili” di lavorare in modalità agile. Ciò in quanto, di regola, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

Relativamente al secondo quesito, deve ritenersi altrettanto possibile che le amministrazioni possano valutare di escludere dal computo del cinquanta per cento i lavoratori fragili, per i quali le stesse sono tenute, in ogni caso, ad adottare ogni soluzione utile per assicurare a questi ultimi lo svolgimento di attività in modalità agile, come, ad esempio, l’organizzazione di specifiche attività di formazione professionale.

Per le stesse motivazioni, in ordine al terzo quesito, anche nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’articolo 5 del decreto legge 8 settembre 2020, n. 111, le amministrazioni possono decidere di escludere dal computo del cinquanta per cento i genitori che non avevano in precedenza formulato l’istanza di svolgimento della propria prestazione in modalità agile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

RS/AM